

STATUTO DELL'UNIONCAMERE FRIULI VENEZIA GIULIA

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE.

1. L'Unioncamere, insieme alle altre Unioni regionali, all'Unioncamere italiana, alle Camere di commercio italiane e ai loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le Camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato.

2. Le Camere di commercio di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste sono associate, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, nell'Unione Regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia, la cui denominazione abbreviata è "Unioncamere FVG".

3. L'Unioncamere FVG ha sede legale presso la Camera di Commercio IAA di Trieste. Può avere sede operativa presso le altre Camere di Commercio della regione e può costituire uffici distaccati, anche in comune con altre Unioni regionali, in Italia e all'estero.

ART. 2 - LE FUNZIONI.

1. In armonia con le finalità istituzionali delle Camere di commercio e nel rispetto della loro autonomia, l'Unioncamere del Friuli Venezia Giulia cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale, promuove l'esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerale e assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione. In particolare:

- a) svolge, nell'ambito del sistema camerale, funzioni di supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico e promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell'economia regionale, la sua internazionalizzazione e la competitività del sistema delle imprese;
- b) assolve ai compiti di osservatorio e monitoraggio dell'economia regionale, cura e realizza studi e ricerche e predispose il rapporto annuale sull'attività delle Camere di commercio da presentare alla Regione;
- c) svolge attività di coordinamento a favore delle Camere associate, imposta le politiche del sistema camerale regionale e individua le strategie, anche su base pluriennale, e le linee per lo sviluppo degli obiettivi comuni delle Camere di commercio della Regione Friuli Venezia Giulia e per la qualificazione delle attività camerale di interesse comune;
- d) promuove proposte di legge regionali e ricerca il coordinamento con l'Unioncamere italiana per la predisposizione di progetti di legge nazionali, nell'interesse del sistema economico regionale;
- e) promuove, coordina e realizza l'esercizio, in forma associata, di attività e servizi di competenza camerale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2010, al fine di assicurarne una gestione più efficace e perseguire economie di scala;
- f) promuove e coordina, in collaborazione con l'Unioncamere italiana, l'utilizzo dal parte della rete camerale del Friuli Venezia Giulia, dei programmi e dei fondi comunitari, operando come referente e titolare degli interventi e ricercando la collaborazione con le

organizzazioni di rappresentanza delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti;

- g) può svolgere attività informative, formative, editoriali, promozionali e di gestione di servizi comuni rivolte alle Camere di commercio e ad altri enti pubblici e privati e può compiere tutte le operazioni a carattere immobiliare, mobiliare e finanziario necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Per il raggiungimento di tali finalità, l'Unioncamere FVG promuove e partecipa, sulla base delle normative vigenti, ad accordi di programma, stipula protocolli di intesa e convenzioni, promuove la costituzione e partecipa ad enti, istituzioni, organismi, consorzi e società che operino nell'ambito degli scopi istituzionali delle Camere di commercio o, più in generale, si propongano finalità e attuino iniziative di sviluppo economico e sociale.

ART. 3 - RAPPORTI CON LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E CON GLI ENTI LOCALI.

1. Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, l'Unioncamere del Friuli Venezia Giulia promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione;

2. I rapporti di collaborazione con la regione Friuli Venezia Giulia saranno definiti tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni stipulati dall'Unioncamere FVG in rappresentanza delle Camere di commercio e potranno anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici.

3. Secondo quanto disposto dall'articolo 2 comma 9 e dall'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo n. 23/2010, l'Unioncamere del Friuli Venezia Giulia può formulare pareri e proposte alla Regione sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese.

4. L'Unioncamere del Friuli Venezia Giulia promuove strumenti di coordinamento tra il sistema camerale e le associazioni regionali degli enti locali, al fine di rendere più efficaci le collaborazioni con la Regione e di promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo dell'economia e del territorio regionale.

ART. 3 BIS - RAPPORTI CON LE AUTONOMIE FUNZIONALI.

L'Unioncamere promuove le collaborazioni con le altre autonomie funzionali di natura pubblica o privata, anche attraverso la predisposizione di specifici accordi o altri strumenti che favoriscano il perseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle competenze assegnate dalla normativa statale e regionale.

ART. 4 - GLI ORGANI.

Sono organi dell'Unioncamere regionale:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

I componenti degli organi di cui alla lettera a) e b) devono far parte delle Giunte camerali, mentre per la lettera c) si richiede il requisito di Presidente camerale.

I singoli componenti tuttavia decadono se vengono meno i requisiti della loro eleggibilità a tali organi.

Nell'ipotesi di cessazione dalla carica per decadenza o dimissioni, i membri che subentrano durano in carica fino alla scadenza naturale dalla carica medesima del membro sostituito.

Per l'approvazione dello statuto va previsto il voto dei due terzi dei componenti del Consiglio.

ART. 5 – IL CONSIGLIO.

1. Il Consiglio, organo di indirizzo e controllo dell'Unione Regionale, è composto dai Presidenti delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia.

Al Consiglio partecipano, oltre ai Presidenti, un componente per Camera, nominato con provvedimento della Giunta camerale, scelto nell'ambito della Giunta e/o del Consiglio di ciascuna Camera di Commercio associata.

2. In caso di impedimento di un componente, è consentita, di volta in volta, la delega ad altro Consigliere, sottoscritta anche dal Presidente della Camera di appartenenza.

3. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché per la definizione degli obiettivi comuni di cui all'art. 2. Si riunisce, inoltre, in via straordinaria, per iniziativa del Presidente oppure su richiesta motivata di almeno una Camera associata.

4. Il Consiglio dura in carica tre anni. La permanenza nella carica dei componenti è limitata alla durata del mandato nel Consiglio camerale di appartenenza per cui vengono nominati.

ART. 6 - LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO.

Il Consiglio:

- a) determina gli indirizzi generali dell'azione dell'Unione Regionale;
- b) nomina il Presidente dell'Unione Regionale, scegliendolo tra i Presidenti delle Camere di Commercio associate;
- c) approva, di norma entro il 31 ottobre di ogni anno, le linee generali programmatiche d'attività ed il bilancio preventivo per l'anno successivo, determinando la misura della contribuzione delle Camere di Commercio associate, nonché, di norma entro il 30 aprile di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione della Giunta sull'attività svolta;
- d) approva i provvedimenti di variazione al bilancio preventivo, che comportino variazioni nelle voci complessive di entrata e di uscita e ratifica quelli assunti, in via d'urgenza, dalla Giunta;
- e) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti e designa i Revisori dei Conti di sua competenza;
- f) delibera lo Statuto e le sue modifiche, con la maggioranza prevista all'art. 4;
- g) determina l'entità degli emolumenti al Presidente dell'Unione Regionale ed ai componenti degli Organi, entro i limiti delle vigenti disposizioni.
- h) istituisce, se ritenuto opportuno, il Comitato di Presidenza e la Consulta delle Associazioni Regionali di Categoria, dei Consumatori e del mondo del Lavoro, determinandone i relativi regolamenti.

ART. 7 - LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

1. Il Consiglio è convocato, in prima e seconda convocazione, dal Presidente dell'Unione Regionale almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica presso il domicilio dichiarato all'Unione dai destinatari.
2. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno; eventuali integrazioni sono possibili purché comunicate, anche con telegramma o con telefax, almeno 3 giorni prima della riunione.
3. Le adunanze del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti e siano rappresentate almeno la metà, arrotondata all'unità superiore, delle Camere di Commercio aderenti.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei presenti, salvo quanto previsto all'art. 18; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Consiglio può svolgere le proprie attività anche utilizzando sistemi di video-teleconferenza.

ART. 8 - LA GIUNTA.

1. La Giunta viene composta dai Presidenti delle Camere associate.
2. I Presidenti delle Camere di Commercio associate possono delegare un membro della propria Giunta camerale per eventuali sostituzioni in caso di impedimento.
3. Alle sedute della Giunta assistono, quali consulenti senza diritto di voto, il Segretario Generale dell'Unione e i Segretari Generali delle Camere di Commercio associate.
4. La Giunta dura in carica tre anni. La permanenza nella carica dei componenti è limitata alla durata del mandato nel Consiglio camerale di appartenenza per cui vengono nominati.

ART. 9 - LE COMPETENZE DELLA GIUNTA.

1. Spetta alla Giunta:
 - a) nominare il Vice Presidente Vicario dell'Unione Regionale;
 - b) predisporre lo schema del bilancio preventivo con il relativo programma di attività e del conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - c) adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione del programma di attività dell'Unione Regionale;
 - d) nominare, su proposta del Presidente dell'Unione Regionale, il Segretario Generale dell'Unione, scegliendolo tra i Segretari Generali delle Camere di Commercio aderenti;
 - e) nominare i rappresentanti dell'Unione Regionale negli enti partecipati ed in tutti gli organismi ove venga richiesta la rappresentanza dell'Unione Regionale;
 - f) istituire Commissioni di Studio, Gruppi di Lavoro e Comitati;
 - g) adottare, nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio, i regolamenti per la divisione dei compiti tra indirizzo e gestione, per il personale, per la contabilità e per il funzionamento dell'Unione Regionale;
 - h) affidare, anche in attuazione del precedente punto g), ai Segretari Generali delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia o ad esperti, la predisposizione e/o la realizzazione di progetti specifici di interesse del sistema Friuli Venezia Giulia, stabilendone le modalità operative, compresi i relativi compensi;

- i) determinare la dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;
 - j) deliberare sulle convenzioni e sulle partecipazioni esterne all'Unione Regionale, nonché sugli accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
 - k) deliberare, in via di urgenza, i provvedimenti di variazione del bilancio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.
2. La Giunta può convocare l'Assise dei consiglieri camerali, alla quale partecipano i componenti dei Consigli di tutte le Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia per l'analisi di particolari problematiche.
3. Il Giunta delibera, altresì, su quanto non espressamente attribuito alla competenza di altri organi nell'ambito delle finalità statutarie.

ART. 10 - LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.

1. La Giunta è convocata dal Presidente dell'Unione Regionale, che ne predispone l'ordine del giorno, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo lettera raccomandata o anche a mezzo telefax o posta elettronica. In caso di particolare urgenza, tale termine è ridotto a 48 ore.
2. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Per la validità delle sedute, è necessaria, in prima convocazione, la presenza della totalità dei componenti; in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli stessi, in rappresentanza delle Camere di Commercio associate.
4. La Giunta delibera, in prima convocazione, a maggioranza dei voti dei presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ aventi diritto.
5. La Giunta può svolgere le proprie attività anche utilizzando sistemi di video-teleconferenza.

ART. 11 - IL PRESIDENTE.

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ente e ha la rappresentanza politica e istituzionale dell'Unioncamere. Viene nominato dal Consiglio su proposta della Giunta, dura in carica fino a tre anni, salvo che cessi dalla carica di Presidente nella Camera di Commercio di appartenenza, nel qual caso decade anche dalla carica nell'Unioncamere regionale.
2. La permanenza in carica del Presidente non può superare l'arco temporale di due mandati triennali consecutivi.
3. Quando è chiamato a eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero almeno pari ai due terzi dei componenti. Il Presidente è eletto nella prima votazione con la maggioranza assoluta dei componenti. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è nominato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; in caso di urgenza esercita le competenze della Giunta, salvo ratifica da parte della stessa nella prima riunione successiva.

5. Nomina, su proposta del Comitato dei Segretari Generali, il Segretario Generale coordinatore del Comitato stesso.
6. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza dello stesso.
7. In caso di decadenza del Presidente, il Vice Presidente vicario convoca entro tre mesi gli organi statutari per la nomina di un nuovo Presidente.

ART. 12 - IL COMITATO DEI SEGRETARI GENERALI.

1. Il Comitato dei Segretari Generali è organismo di consulenza tecnica dell'Unioncamere regionale, collabora con gli organi della stessa nell'espletamento delle funzioni di indirizzo e nell'attuazione delle competenze e delle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23/2010 ed esprime, su richiesta della Giunta o del Consiglio, pareri e proposte in ordine all'attività dell'Unioncamere regionale.
2. Il Comitato è costituito dai Segretari Generali delle Camere di Commercio della regione Friuli Venezia Giulia e dal Segretario Generale dell'Unioncamere regionale che lo convoca sulla base di un ordine del giorno, ne coordina i lavori e ne redige un verbale.
3. Al Comitato dei Segretari Generali è invitato il Presidente dell'Unioncamere regionale e possono essere invitati a partecipare, di volta in volta, esperti e consulenti in relazione agli argomenti da trattare.
4. Il Segretario Generale dell'Unioncamere regionale allega il parere del Comitato, qualora richiesto, alle proposte di delibera all'ordine del giorno della Giunta e del Consiglio.
5. Al Comitato, di volta in volta, possono essere invitati a partecipare esperti in relazione alla natura degli argomenti da trattare.

ART. 13 -IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale dirige gli uffici dell'Unione ed è il capo del personale, relativamente al quale assume le determinazioni necessarie. Adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro del personale non dirigente ed assegna i premi di risultato e di produttività al personale, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal preventivo economico e dalle deliberazioni della Giunta.
2. Determina gli assetti organizzativi dell'Unioncamere FVG, le procedure amministrative e gestisce l'attività ordinaria, nell'ambito di un'autonomia di spesa fissata dal Regolamento approvato dalla Giunta.
3. Esplica le funzioni di Segretario del Consiglio e della Giunta ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organismi statutari, nonché del buon andamento di ogni iniziativa programmata; a tal fine adotta, con proprie determinazioni, i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
4. Partecipa al Comitato dei Segretari Generali.

5. Coordina la presenza dell'Unione negli organismi da essa partecipati, nonché l'intervento della stessa in comitati, audizioni, consultazioni ed in ogni altra iniziativa utile a promuovere le finalità statutarie.

ART. 14 - RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE POLITICHE ED AMMINISTRATIVE.

1. Fermo restando per gli organi di governo la competenza dell'attività di programmazione, di indirizzo e di controllo dei risultati, alla dirigenza dell'Unione regionale compete la gestione operativa, amministrativa e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Per la definizione degli stessi, la Giunta adotta apposito regolamento.

ART. 15 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio. Vigila sull'osservanza delle normative vigenti e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità, riferisce annualmente al Consiglio sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sui risultati della gestione.

2. Il Collegio è composto da un membro effettivo e da uno supplente, entrambi nominati dal Consiglio dell'Unione. Entrambi devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

3. Il Collegio dura in carico un triennio ed i suoi componenti sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato. Le designazioni si riferiscono al triennio per il quale sono state richieste.

Art. 16 – IL PERSONALE.

1. L'Unione Regionale si avvale, per il suo funzionamento, di personale da assumere, previa idonea selezione, con il contratto collettivo nazionale per i dipendenti o per i dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi o sulla base di altro rapporto di lavoro di natura privatistica. L'Unione può avvalersi anche di personale camerale opportunamente designato.

2. La dotazione organica, di cui all'art. 9 punto i) del presente Statuto, deve essere compatibile con le disponibilità finanziarie dell'Unione Regionale.

3. Ai fini del più efficace coordinamento e funzionamento dei servizi camerali, possono essere istituiti presso l'Unioncamere regionale Comitati o Gruppi di lavoro formati da personale camerale, secondo modalità determinate dalla Giunta.

4. Il personale dell'Unione Regionale può svolgere la propria attività, purché connessa a specifiche funzioni inerenti le competenze dell'Unione Regionale, anche presso le sedi delle Camere di Commercio e degli eventuali uffici distaccati, sia all'interno del territorio regionale che all'estero.

Art. 17 - FINANZIAMENTO.

1. Il finanziamento dell'Unioncamere è assicurato:

- a) da un'aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio deliberato dagli organi delle Camere della regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo n. 23/2010;
- b) dalle entrate e dai contributi per attività svolte per conto della Regione ed altri enti pubblici e privati;
- c) da finanziamenti per programmi e progetti provenienti dall'Unione europea, dalla Regione o da altri soggetti, pubblici o privati;
- d) dai progetti finanziati dal fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, che perseguono anche le specifiche finalità di cui all'articolo 18, comma 9 del decreto legislativo n.23/2010;
- e) da finanziamenti e quote di contribuzione straordinari, a carico delle singole Camere di commercio, destinati a specifici progetti, attività e servizi di interesse comune, anche non proporzionali alle entrate di cui al comma a);
- f) da qualsiasi altro introito derivante dall'attività svolta.

ART. 18 - PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO.

1. Le modifiche allo Statuto sono approvate, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.

ART. 19 - NORME TRANSITORIE E FINALI .

- 1. Gli organi attualmente in carica vi rimangono fino al 31.12.2011.
- 2. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 3. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
- 4. Per quanto non espressamente previsto nello Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di associazioni riconosciute.

MODIFICHE DD. 28.02.2011